



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Direttori dei Conservatori di musica

Loro sedi

p.c. I.N.P.S. Direzione.roma@inps.it

Oggetto: contratti di collaborazione ex art. 273, del D.lgs. n. 297/1994 e misura dell' indennità integrativa speciale.

Con riferimento all'oggetto sono pervenuti alla scrivente molteplici quesiti ed istanze.

Vista la particolarità tecnico giuridica della questione, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La disciplina giuridica dei contratti di collaborazione fra Conservatori di musica ed enti lirici o altre istituzioni di produzione musicale è contenuta nell' art. 273, del D.lgs. n. 297/1994, nella normativa vigente in materia, nonché nei ccnl del comparto Afam.

Si precisa innanzi tutto che tali contratti sono contratti di lavoro subordinato, tramite i quali il personale di tali enti è assunto a tempo determinato alle dipendenze dell' Istituzione Afam, con gli stessi obblighi di servizio e dunque con la medesima tipologia contrattuale prevista per i docenti (v. art. 273, comma 4, del D.lgs. n. 297/1994).

A conferma del carattere subordinato del rapporto di lavoro afferente a tali contratti vi sono peraltro altri indici normativi, quali il carattere ordinamentale della materia, per la quale possono essere stipulati tali contratti, l'applicazione ai medesimi delle norme relative al conferimento delle supplenze, come statuito dall'art. 2, del D.lgs. n. 297/2001, nonché la parità di trattamento economico, con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e delle indennità di cui le norme vietano il cumulo.

Per il pagamento degli stipendi di tale personale la suddetta normativa prevede apposito capitolo di bilancio del Ministero dell' Istruzione (art. 273, comma 8, del D.lgs. cit.).

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la loro disciplina giuridica ed economica di contratti di lavoro autonomo hanno invece un diverso campo di applicazione; tali contratti nelle istituzioni Afam ineriscono attualmente a materie sperimentali o non ordinamentali, come precisato nella nota Miur Dgfs prot. n. 4800 del 20/04/2015 **(All.1)**. I compensi per tali prestazioni professionali non sono a carico del Ministero, ma del bilancio di ogni singola Istituzione.

Per i motivi di cui sopra pertanto i dipendenti di enti lirici e di altre istituzioni di produzione musicale non hanno diritto e dunque non possono percepire la doppia indennità integrativa speciale. Infatti il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 324/1959, statuisce che *"l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi"*.

Si ritiene che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, di cui all'art. 65, comma 3, del ccnl Afam del 16/02/2015, non abbia comportato un azzeramento giuridico di tale indennità, bensì la cessazione della sua corresponsione come singola voce retributiva, come comprovano l'espressa immodificabilità delle modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, di cui agli artt. 68, comma 3, del predetto ccnl, e 16, comma 3, del ccnl Afam del 04/08/2010.

Si ritiene dunque che in base alle sopracitate norme le posizioni stipendiali in vigore dal 1/1/2003 non possano essere considerate come unica voce stipendiale in senso stretto, che l'indennità integrativa speciale conservi allo stato una propria rilevanza giuridica e che l'art. 1, comma 4, della legge n. 324/1959 sia da considerarsi vigente.

Prova ne sia la rilevanza giuridica, a fini pensionistici, dell'indennità integrativa speciale, secondo quanto statuito dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, come precisato dalla circolare n. 22/2005 della Direzione Centrale Inpdap, che ad ogni buon conto si allega **(All. 2)**.

Il Direttore Generale
Dott. Daniele Livon

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione sup.

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto presso l'AOO AOODGFIS